

STUDIO LEGALE INTERNAZIONALE

AVV. ALFONSO MARRA

GIURISTA LINGUISTA

ABILITATO AL BILINGUISMO TEDESCO - ITALIANO

DALLA PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO

IDONEO ALL' ESAME DI STATO DI COMPETENZA LINGUISTICA CINESE HSK DI PECHINO

SPECIALISTA IN DIRITTO CIVILE PRESSO L'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI CAMERINO

SPECIALIZZATO IN PROFESSIONI LEGALI PRESSO L'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI SALERNO

PERFEZIONATO IN DIRITTO DELL'UNIONE EUROPEA APPLICATO PRESSO L'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI SALERNO

CORSISTA DI LINGUA OLANDESE PRESSO L'UNIVERSITA' DI UTRECHT

INTERPRETE E TRADUTTORE PRESSO LA CAMERA DI COMMERCIO DI NAPOLI

CONSULENTE TECNICO D'UFFICIO E PERITO IN MATERIA PENALE IN QUALITA' DI

INTERPRETE E TRADUTTORE DI LINGUA **TEDESCA, CINESE, GRECA, INGLESE**

PRESSO IL TRIBUNALE DI NAPOLI

INTERPRETE E TRADUTTORE DI LINGUA **TEDESCA, CINESE, GRECA, INGLESE**

PRESSO LA PROCURA DELLA REPUBBLICA DI NAPOLI

ASSISTENZA LEGALE ANCHE IN LINGUA TEDESCA, CINESE, GRECA, INGLESE

TELEFONO: 335 69 48 594

E - MAIL : avvalfonso.marra@yahoo.it

SITO INTERNET: www.studiolegaleinternazionaleavvocatoalfonso.marra.it

**Immigrazione: caso pratico relativo all'illegittimità del
provvedimento di respingimento dell'istanza del permesso di soggiorno**

A) E' illegittimo il provvedimento del Questore di ... che ha rigettato l'**istanza di rilascio del permesso di soggiorno per ricongiungimento familiare**, in relazione all'assunto che la

<< Sig.ra Tizia, unitamente al coniuge, non si trova in Italia ma già dal decorso mese di Giugno 2011 risiede stabilmente a Mosca (Russia), ove peraltro svolge attività lavorativa autonoma >> ed in quanto i riscontri eseguiti in data ... non avevano dato esito alcuno, poiché *<< la destinataria risultava sconosciuta ed irreperibile presso l'indirizzo indicato quale abituale dimora in Italia >>*.

B) La ricorrente contesta la fondatezza dei rilievi esposti nella motivazione del diniego del permesso di soggiorno.

In particolare, potrà agevolmente essere dimostrata la circostanza della **convivenza stabile e continuativa della ricorrente con il marito** sig. Caio, cittadino italiano, il quale risiede in ... alla Via ..., come risulta dal certificato di residenza rilasciato dal Comune di ... in data ... , che si deposita unitamente al presente ricorso.

Al riguardo, unitamente al presente ricorso si deposita, altresì, certificato di matrimonio ed estratto dell'atto di matrimonio, relativi ai coniugi Tizia e Caio emesso dalla Città di ..., Servizi Demografici, in data

A tale proposito, infatti, le persone sotto dettagliatamente indicate, le quali abitano in ..., non lontano dall'immobile nel quale vivono la ricorrente ed il marito, che si indicano a testi, ne potranno confermare la veridicità, stante la loro frequentazione pressoché quotidiana con i coniugi Tizia e Caio.

C) La ricorrente, pertanto, ha diritto al rilascio del permesso di soggiorno per ricongiungimento familiare e quindi per motivi familiari, ai sensi dell'art. 30, co. 1, lett. a), D.Lgs. 286/1998 e successive modifiche ed integrazioni, non essendovi significativi elementi dai quali si possa ricavare che al matrimonio non è seguita l'effettiva convivenza, secondo la previsione del comma 1bis della norma citata.

Si contesta, poi, espressamente quanto affermato dal Questore di ... relativamente alla circostanza che la sig.ra Tizia << *risiede stabilmente a Mosca (Russia), ove peraltro svolge attività lavorativa autonoma* >>.

Invece la sig.ra Tizia risiede stabilmente in Italia e precisamente in ... nell'abitazione di proprietà del marito Caio, cittadino italiano, in ..., abitazione destinata dai coniugi Tizia e Caio a residenza familiare (unitamente al presente ricorso si deposita copia del titolo di proprietà, con nota di trascrizione, dell'immobile).

Ad ulteriore prova dell'effettivo svolgimento della vita coniugale in ..., unitamente al presente ricorso si depositano, a titolo esemplificativo, n. ... scontrini riguardanti spese quotidiane sostenute in negozi di ..., afferenti al periodo Dicembre 2010 – Giugno 2012.

La circostanza che la sig.ra Tizia svolga attività lavorativa autonoma, non è di ostacolo al rilascio del permesso di soggiorno per motivi familiari, atteso che l'art. 45 c.c. riconosce il diritto di ciascun coniuge ad avere un domicilio diverso rispetto all'altro coniuge.

La decisione del Questore della Provincia di ... è, a tacer d'altro, incostituzionale perché in contrasto con l'art. 3 della Costituzione: tutte le coppie sposate possono avvalersi dell'art. 45 c.c. tranne la coppia Tizia – Caio.

Si ricorda che il domicilio è il luogo in cui una persona ha stabilito la sede principale dei suoi affari ed interessi; la residenza è il luogo in cui la persona ha la dimora abituale e la dimora è il luogo in cui la persona attualmente si trova.

Orbene, mentre la residenza e la dimora corrispondono a situazioni di fatto (res facti) ben definite, la determinazione del domicilio implica una valutazione che riguarda la sfera economico – sociale della persona anziché quella fisica, presa, invece, in considerazione ai fini della determinazione della residenza o della dimora.

Perciò, il domicilio prescinde dalla presenza della persona nel luogo considerato.

La residenza è una situazione di fatto (res facti) che può essere provata con qualunque mezzo e non soltanto con i certificati anagrafici.

Come giustamente ha affermato la S.C. di Cassazione fin dal 1953 con la sentenza n. 2865 del 26/08/1953, la prova può essere fornita con ogni mezzo consentito dalla legge, comprese le presunzioni, anche in contrasto con le risultanze dei registri anagrafici.

Per acquisire la residenza non è necessario che il soggetto abbia protratto per un periodo più o meno lungo la permanenza in un luogo determinato, è sufficiente, piuttosto, che egli abbia fissato in quel luogo la propria dimora con l'intenzione, desumibile da ogni elemento di prova anche con giudizio ex post, di stabilirvisi in modo non temporaneo.

Si ricorda la sentenza della S.C. di Cassazione n. 4525/1983, secondo la quale:

<< Ad integrare il concetto di residenza, quale abituale dimora di una persona, sono richiesti un elemento oggettivo, costituito dalla stabile permanenza del soggetto in un determinato luogo, ed un elemento soggettivo, costituito dalla volontà di rimanervi in modo duraturo. Per determinare il momento in cui può ritenersi acquistata la residenza, non è necessario, peraltro, che la permanenza in un determinato posto si sia già protratta per un tempo più o meno lungo, ma è sufficiente accertare che la persona abbia fissato in quel posto la propria dimora con l'intenzione, desumibile da ogni elemento di prova anche con giudizio "ex post", di stabilirvisi in modo non temporaneo >>.

Nel caso di specie, la sig.ra Tizia risiede regolarmente in Italia insieme al marito sig. Caio, cittadino italiano, nella casa familiare di ..., mentre in Russia ha i suoi interessi

lavorativi, che cura con l'ausilio di collaboratori che vivono sul posto: interessi lavorativi che gestisce regolarmente dalla sua residenza familiare in ..., servendosi dei potenti mezzi che la moderna tecnologia le mette a disposizione.

E' notorio che, al giorno d'oggi, con il computer e con internet è ben possibile gestire, anche a distanza, un'attività commerciale internazionale pur rimanendo in Italia nella propria residenza familiare.

Ulteriore prova di ciò è anche che, al matrimonio civile celebrato in Russia è seguita in data ... la celebrazione del matrimonio religioso in Italia, come si dimostra con l'atto di matrimonio emesso dall'Arcidiocesi di ..., che si deposita unitamente al presente ricorso.

Se si fosse trattato di un "matrimonio di comodo", i coniugi Tizia e Caio non avrebbero suggellato la loro unione anche con il rito religioso, chiamando Dio a testimone della loro volontà di donarsi reciprocamente e di vivere insieme per tutta la vita.

Unitamente al presente ricorso si depositano, altresì,

n. ... fotografie afferenti al periodo

Aprile 2010 (quindi anche prima della data del matrimonio) – Giugno 2012,

che ritraggono i coniugi Tizia e Caio in vari momenti

della loro vita quotidiana, cioè in casa, con familiari, per le strade di ... (Italia),

durante le Feste di Natale e Pasqua,

durante la celebrazione del matrimonio religioso in Italia,

l'abitazione familiare

e lo stabile in cui si trova l'abitazione familiare.

Nel caso di specie, dunque,

non si tratta di alcun "matrimonio di comodo",

bensì di un matrimonio concreto e reale

tra due persone che sia amano e

che si sono scelte reciprocamente per tutta la vita.

D) Per completezza di esposizione si osserva che il diritto dello straniero all'unità familiare può concretizzarsi, sia attraverso il cd. ingresso al seguito di cui all'art. 29, comma 4, T.U.I., sia mediante la più frequente procedura del ricongiungimento familiare.

Il riconoscimento del diritto all'unità spetta al solo straniero che sia legalmente soggiornante in Italia e purché lo stesso sia titolare di un permesso di lungo periodo, ovvero di un permesso di durata non inferiore all'anno per lavoro subordinato, autonomo, per motivi di asilo, studio o religiosi. Infine, in ragione della modifica operata dal D.lgs. n. 5/2007 – che ha recepito il pronunciamento della Cassazione n. 1714/2001 – tale diritto è stato riconosciuto anche al titolare di permesso del soggiorno per motivi familiari di cui all'art. 30, T.U.I., atteso che << quest'ultimo ha la stessa durata del permesso di soggiorno del familiare, è rinnovabile con esso e consente lo svolgimento delle stesse attività, di modo che le due situazioni giuridiche vengono a coincidere ed un loro trattamento differenziato non sarebbe costituzionalmente legittimo >>.

L'art. 30, comma 1, T.U.I., oltre a contemplare il caso in cui il permesso di soggiorno per motivi familiari venga rilasciato a colui che, a seguito di ingresso con visto, si ricongiunga allo straniero regolarmente soggiornante in Italia, disciplina ulteriori ipotesi di coesione familiare.

Difatti, la norma consente il rilascio del permesso di soggiorno per motivi familiari anche a stranieri che già si trovano in territorio italiano per conversione di un precedente e diverso titolo di soggiorno (lett. b e c): l'ipotesi disciplinata dalla lett. b) riguarda il rilascio del permesso di soggiorno “**agli stranieri regolarmente soggiornanti ad altro titolo da almeno un anno che abbiano contratto matrimonio nel territorio dello Stato con cittadini italiani o di uno Stato membro dell'Unione europea, ovvero con cittadini stranieri regolarmente soggiornanti**”.

Di più ampia portata è la previsione di cui alla lett. c), che consente al familiare straniero in possesso dei requisiti per ricongiungersi, e che già si trovi in Italia in quanto titolare di un permesso di soggiorno (anche se scaduto da oltre un anno), di ottenere la conversione dello stesso in permesso per motivi familiari.

Una volta definiti i titolari del diritto al ricongiungimento, l'art. 29 T.U.I., individua le categorie dei cd. familiari ricongiungibili.

La citata disposizione, estendendo il principio di matrice comunitaria, secondo cui il diritto all'unità familiare è riconosciuto ai soli componenti della famiglia nucleare (quali sono il coniuge ed i figli minori del soggiornante – cfr. art. 5 par. 1, Direttiva 86/2003/CE) annovera tra l'altro il coniuge non legalmente separato (così da evitare i cosiddetti matrimoni di comodo) e di età non inferiore ai diciotto anni.

E) Si precisa, inoltre, che l'art. 30, co 1, D.Lgs. n. 286/1998 disciplina il permesso di soggiorno per motivi familiari e recita testualmente:

<< Fatti salvi i casi di rilascio o di rinnovo della carta di soggiorno, il permesso di soggiorno per motivi familiari è rilasciato:

a) allo straniero che ha fatto ingresso in Italia con visto di ingresso per ricongiungimento familiare, ovvero con visto di ingresso al seguito del proprio familiare nei casi previsti dall'articolo 29, ovvero con visto di ingresso per ricongiungimento al figlio minore;

b) agli stranieri regolarmente soggiornanti ad altro titolo da almeno un anno che abbiano contratto matrimonio nel territorio dello Stato con cittadini italiani o di uno Stato membro dell'Unione europea, ovvero con cittadini stranieri regolarmente soggiornanti;

c) al familiare straniero regolarmente soggiornante, in possesso dei requisiti per il ricongiungimento con il cittadino italiano o di uno Stato membro dell'Unione europea residenti in Italia, ovvero con straniero regolarmente soggiornante in Italia. In tal caso il permesso del familiare è convertito in permesso di soggiorno per motivi familiari. La conversione può essere richiesta entro un anno dalla data di scadenza del titolo di soggiorno originariamente posseduto dal familiare. Qualora detto cittadino sia un rifugiato si prescinde dal possesso di un valido permesso di soggiorno da parte del familiare;

d) al genitore straniero, anche naturale, di minore italiano residente in Italia. In tal caso il permesso di soggiorno per motivi familiari è rilasciato anche a prescindere dal possesso di un valido titolo di soggiorno, a condizione che il genitore richiedente non sia stato privato della potestà genitoriale secondo la legge italiana >>.

Dunque il caso della sig.ra Tizia rientra nella previsione del suddetto art. 30 lettera a) e successive modifiche ed integrazioni.

Ancora, è opportuno considerare il diritto al rilascio del permesso di soggiorno per motivi familiari anche alla luce delle innovazioni apportate con la legge n. 94/2009 e con la legge n. 943/2009.

F) Al caso in esame non si applica, così come ha fatto il Questore della Provincia di ..., l'art. 13 comma 4 del D.P.R. 394/1999 così come modificato dal D.P.R. 334/2004.

Infatti, come riconosciuto dal suddetto Questore, la cittadina straniera Tizia entrava nel territorio nazionale in data ... munita di un regolare visto di ingresso per motivi di << ricongiungimento familiare >> avente numero ... accordato in suo favore dalle competenti Autorità Consolari il precedente ... a fronte del matrimonio contratto a Mosca in data ... con il cittadino italiano sig. Caio, con il quale dichiarava di convivere stabilmente in ... alla via

Tuttavia l'art. 13, comma 4 del D.P.R. 394/1999 così come modificato dal D.P.R. 334/2004 prevede il permesso di soggiorno rilasciato dai Paesi aderenti all'Accordo di Schengen e la Russia non fa parte di tali Paesi ovvero rilasciato in esecuzione di visto per soli motivi di turismo, ma nel caso di specie la sig.ra Tizia è entrata in Italia con un "visto di ingresso" per motivi di ricongiungimento familiare.

Dunque l'art. 13, comma 4 del D.P.R. 394/1999 non è la normativa applicabile al caso di specie.

Inoltre si ricorda che l'art. 19 D.Lgs. n. 286/1998 disciplina i divieti di espulsione e di respingimento e detta disposizioni in materia di categorie vulnerabili.

Infatti il suddetto articolo recita testualmente:

<< **1.** In nessun caso può disporsi l'espulsione o il respingimento verso uno Stato in cui lo straniero possa essere oggetto di persecuzione per motivi di razza, di sesso, di lingua, di cittadinanza, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali o sociali, ovvero possa rischiare di essere rinvio verso un altro Stato nel quale non sia protetto dalla persecuzione.

2. Non è consentita l'espulsione, salvo che nei casi previsti dall'articolo 13, comma 1, nei confronti:

- a) degli stranieri minori di anni diciotto, salvo il diritto a seguire il genitore o l'affidatario espulsi;

- b) degli stranieri in possesso della carta di soggiorno, salvo il disposto dell'articolo 9;
- c) **degli stranieri conviventi con parenti entro il secondo grado o con il coniuge, di nazionalità italiana;**
- d) delle donne in stato di gravidanza o nei sei mesi successivi alla nascita del figlio cui provvedono.

2-bis. 1 . Il respingimento o l'esecuzione dell'espulsione di persone affette da disabilità, degli anziani, dei minori, dei componenti di famiglie monoparentali con figli minori nonché dei minori ovvero delle vittime di gravi violenze psicologiche, fisiche o sessuali sono effettuate con modalità compatibili con le singole situazioni personali, debitamente accertate. >>.

Dunque la legge individua alcune categorie di cd. soggetti vulnerabili, i quali ai fini della tutela dei diritti umani riconosciuti dalla Costituzione nei riguardi di tutte le persone, devono essere considerati inespellibili.

La sig.ra Tizia rientra, appunto, nell'ipotesi prevista dall'art. 19 D.Lgs. n. 286/1998 lettera c.

Dunque il provvedimento impugnato, che recita altresì

<< La cittadina straniera dovrà allontanarsi dal territorio italiano entro 15 (quindici) giorni lavorativi dalla notifica del presente decreto, presentandosi al posto di Polizia di Frontiera di Fiumicino (Roma), in mancanza, si procederà nei suoi confronti all'espulsione prevista dall'art. 13, del D.L.vo 286/98 >> è illegittimo e deve essere annullato perché in contrasto:

a) con l'art. 30 D.Lgs. 286/1998 lettera a), atteso che la sig.ra Tizia ha fatto legittimo ingresso in Italia con visto di ingresso per ricongiungimento familiare;

b) con l'art. 5 comma 2 D.Lgs. n. 286/1998, atteso che la sig.ra Tizia, unitamente al coniuge, vive stabilmente in Italia e precisamente in ...nell'abitazione di Via ..., che è la residenza familiare dei coniugi Tizia e Caio.

Inoltre il suddetto art. 5 prevede espressamente che nell'adottare il provvedimento di rifiuto del rilascio, di revoca o di diniego di rinnovo del permesso di soggiorno dello straniero che ha esercitato il diritto al ricongiungimento familiare, si tiene anche conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato.

Il Questore di ..., con estrema superficialità non ha verificato l'esistenza e la natura di tali vincoli familiari della sig.ra Tizia, che ha diritto a vivere serenamente in Italia la sua vita matrimoniale con il coniuge sig. Caio.

Diversamente opinando, si arriverebbe all'assurdo che il coniuge straniero di un cittadino italiano, cui è stato negato il permesso di soggiorno, si trova in Italia in condizione di illegalità, ma non può essere espulso: ciò rappresenterebbe un'enorme contraddizione che, però, per quanto esposto, non è certamente dovuta al Legislatore, bensì all'erronea interpretazione ed applicazione della normativa da parte del Questore della Provincia di

Si osserva, inoltre, che il rilascio del visto per motivi di famiglia è precluso, non già come avviene altrimenti, per la sola presenza di condanne penali ostative, ma solo se il familiare da ricongiungere rappresenta una minaccia concreta e attuale per l'ordine pubblico e la sicurezza nazionale.

Ovviamente tali minacce per l'ordine pubblico e la sicurezza nazionale non ricorrono nel caso de quo, né sono state indicate e provate dal Questore della Provincia di ... nel provvedimento qui impugnato.

Si osserva, altresì, che tale previsione sul piano interpretativo si arricchisce in ragione del disposto di cui ai commi 5 e 5-bis, dell'art. 5, T.U.I. .

Si ricorda la sentenza del T.A.R. Lazio n. 29909 del 24/07/2010, che recita testualmente:

<< Il rinnovo permesso di soggiorno non può essere automaticamente negato allo straniero che ha riportato una condanna rientrante fra quelle ostative del rilascio o rinnovo del titolo di soggiorno. Difatti, quando ha esercitato il diritto al ricongiungimento familiare si deve tenere conto anche della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato, ovvero dell'esistenza di legami familiari e sociali nel Paese di origine e della durata del soggiorno dello straniero stesso sul territorio nazionale >>.

Ciò vale a più forte ragione nel caso in esame, in cui la ricorrente non ha riportato alcuna condanna penale.

La sig.ra Tizia è stata lesa nel suo diritto soggettivo all'unità familiare, diritto costituzionalmente garantito.

Infatti, il fondamento costituzionale della famiglia legittima si rinviene in tre articoli della Carta:

1) **l'art. 29**, che, nel riconoscere << i diritti della famiglia legittima >> come << società naturale fondata sul matrimonio >>, prescrive che il vincolo matrimoniale sia << ordinato sull'uguaglianza morale e giuridica dei coniugi >>;

2) **l'art. 30**, che individua i diritti e i doveri dei coniugi, anche con riferimento alla prole;

3) **l'art. 31**, che individua gli ambiti di tutela che devono essere apprestati dallo Stato, in riferimento alla famiglia come gruppo sociale, all'infanzia e alla maternità.

Le riferite norme devono essere lette alla luce del principio fondamentale di cui all'art. 2 Cost., costituendo la famiglia una formazione sociale.

Il passaggio da una << concezione istituzionale >> ad una << concezione costituzionale >> della famiglia segna l'inizio dei fenomeni di << privatizzazione >> e << funzionalizzazione >> del diritto familiare, intesi nel senso dell'emersione degli interessi del singolo rispetto a quelli del gruppo, in una prospettiva solidaristica.

La sintesi degli **artt. 29 – 31 Cost.** induce alla valorizzazione assoluta della dignità della persona, nel pieno e libero sviluppo della sua personalità.

G) Per completezza di esposizione, si ricorda che con la recentissima ordinanza n. 8598 del 29/05/2012, la S.C. di Cassazione ha stabilito che non si può denegare il permesso di soggiorno sulla base di una minaccia di separazione della moglie (e quindi di un mero non gradimento del coniuge ricongiunto) senza avvedersi della inconferenza di tale atteggiamento e della irrilevanza della minacciata cessazione della convivenza.

Ciò vale a più forte ragione nel caso in esame, in cui coniugi vivono serenamente insieme d'amore e d'accordo.

Si osserva che i coniugi Tizia e Caio non sono certo "prigionieri" in casa propria, non avendo ricevuto alcuna misura restrittiva della loro libertà personale possono viaggiare liberamente e conoscere le bellezze del mondo, possono svolgere attività imprenditoriale nazionale ed internazionale, possono spostarsi liberamente sia in Italia che all'Estero per fare "sviluppo", cioè per cercare nuova clientela e/o coltivare la

clientela già esistente, al pari di tutte le altre persone coniugate o meno, secondo quanto prescrive la Costituzione Italiana.

Dunque il provvedimento impugnato è anche assolutamente in contrasto con:

– l'art. 16 della Costituzione italiana, che recita:

<< Ogni cittadino può circolare e soggiornare liberamente in qualsiasi parte del territorio nazionale, salvo le limitazioni che la legge stabilisce in via generale per motivi di sanità o di sicurezza.

Nessuna restrizione può essere determinata da ragioni politiche.

Ogni cittadino è libero di uscire dal territorio della Repubblica e di rientrarvi, salvo gli obblighi di legge .>>;

– l'art. 4 della Costituzione italiana, che recita:

<< La Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e promuove le condizioni che rendano effettivo questo diritto.

Ogni cittadino ha il dovere di svolgere, secondo le proprie possibilità e la propria scelta, un'attività o una funzione che concorra al progresso materiale o spirituale della società. >>;

– l'art. 35 della Costituzione italiana, che recita:

<< La Repubblica tutela il lavoro in tutte le sue forme ed applicazioni.

Cura la formazione e l'elevazione professionale dei lavoratori.

Promuove e favorisce gli accordi e le organizzazioni internazionali intesi ad affermare e regolare i diritti del lavoro.

Riconosce la libertà di emigrazione, salvo gli obblighi stabiliti dalla legge nell'interesse generale, e tutela il lavoro italiano all'estero. >>;

– l'art. 41 della Costituzione italiana, che recita:

<< L'iniziativa economica privata è libera.

Non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana.

La legge determina i programmi e i controlli opportuni perché l'attività economica pubblica e privata possa essere indirizzata e coordinata a fini sociali. >>;

– l'art. 16 della Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo

adottata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite in New York il

10 Dicembre 1948, che recita:

<< 1. Uomini e donne in età adatta hanno il diritto di sposarsi e di fondare una famiglia, senza alcuna limitazione di razza, cittadinanza o religione. Essi hanno eguali diritti riguardo al matrimonio, durante il matrimonio e all'atto del suo scioglimento.

2. Il matrimonio potrà essere concluso soltanto con il libero e pieno consenso dei futuri coniugi.

3. La famiglia è il nucleo naturale e fondamentale della società e ha diritto ad essere protetta dalla società e dallo Stato. >>;

– l'art. 22 della Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo

adottata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite in New York il

10 Dicembre 1948, che recita:

<< Ogni individuo in quanto membro della società, ha diritto alla sicurezza sociale nonché alla realizzazione, attraverso lo sforzo nazionale e la cooperazione internazionale ed in rapporto con l'organizzazione e le risorse di ogni Stato, dei diritti economici, sociali e culturali indispensabili alla sua dignità ed al libero sviluppo della sua personalità. >>;

– l'art. 23 della Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo adottata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite in New York il 10 Dicembre 1948, che recita:

<< 1. Ogni individuo ha diritto al lavoro, alla libera scelta dell'impiego, a giuste e soddisfacenti condizioni di lavoro ed alla

protezione contro la disoccupazione.

2. Ogni individuo, senza discriminazione, ha diritto ad eguale retribuzione per eguale lavoro.

3. Ogni individuo che lavora ha diritto ad una remunerazione equa e soddisfacente che assicuri a lui stesso e alla sua famiglia un'esistenza conforme alla dignità umana ed integrata, se necessario, ad altri mezzi di protezione sociale.

4. Ogni individuo ha il diritto di fondare dei sindacati e di aderirvi per la difesa dei propri interessi. >>;

– l'art. 25 della Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo

adottata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite in New York il

10 Dicembre 1948, che recita:

<< 1. Ogni individuo ha il diritto ad un tenore di vita sufficiente a garantire la salute e il benessere proprio e della sua famiglia, con particolare riguardo all'alimentazione, al vestiario, all'abitazione, e alle cure mediche e ai servizi sociali necessari, ed ha diritto alla sicurezza in caso di disoccupazione, malattia, invalidità vedovanza, vecchiaia o in ogni altro caso di perdita dei mezzi di sussistenza per circostanze indipendenti dalla sua volontà.

2. La maternità e l'infanzia hanno diritto a speciali cure ed assistenza. Tutti i bambini, nati nel matrimonio o fuori di esso, devono godere della stessa protezione sociale. >>;

– l'art. 12 della Convenzione Europea per la Salvaguardia dei Diritti dell'Uomo e delle Libertà Fondamentali (CEDU), che recita:

<< Diritto al matrimonio

A partire dall'età minima per contrarre matrimonio, l'uomo e la donna hanno il diritto di sposarsi e di fondare una famiglia secondo le leggi nazionali che regolano l'esercizio di tale diritto. >>;

– l'art. 45 della vigente Costituzione Europea, che recita:

<< Libertà di circolazione e di soggiorno

1. Ogni cittadino dell'Unione ha il diritto di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri.

2. La libertà di circolazione e di soggiorno può essere accordata, conformemente al trattato che istituisce la Comunità europea, ai cittadini dei paesi terzi che risiedono legalmente nel territorio di uno Stato membro. >>;

– l'art. 9 della vigente Costituzione Europea, che recita:

<< Diritto di sposarsi e di costituire una famiglia

Il diritto di sposarsi e il diritto di costituire una famiglia sono garantiti secondo le leggi nazionali che ne disciplinano l'esercizio. >>;

– l'art. 15 della vigente Costituzione Europea, che recita:

<< Libertà professionale e diritto di lavorare

1. Ogni individuo ha il diritto di lavorare e di esercitare una professione liberamente scelta o accettata.

2. Ogni cittadino dell'Unione ha la libertà di cercare un lavoro, di lavorare, di stabilirsi o di prestare servizi in qualunque Stato membro.

3. I cittadini dei paesi terzi che sono autorizzati a lavorare nel territorio degli Stati membri hanno diritto a condizioni di lavoro equivalenti a quelle di cui godono i cittadini dell'Unione. >>;

– l'art. 16 della vigente Costituzione Europea, che recita:

<< Libertà d'impresa

È riconosciuta la libertà d'impresa, conformemente al diritto comunitario e alle legislazioni e prassi nazionali. >>;

– l'art. 33 della vigente Costituzione Europea, che recita:

<< Vita familiare e vita professionale

1. È garantita la protezione della famiglia sul piano giuridico, economico e sociale.

2. *Al fine di poter conciliare vita familiare e vita professionale, ogni individuo ha il diritto di essere tutelato contro il licenziamento per un motivo legato alla maternità e il diritto a un congedo di maternità retribuito e a un congedo parentale dopo la nascita o l'adozione di un figlio. >>.*

www.studiolegaleinternazionaleavvocatoalfonsomarra.it